



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale Politica fiscale

9 maggio 2023

Procedura di consultazione relativa all'ordinanza sull'imposizione minima

Rapporto sui risultati

Riepilogo

Dal 17 agosto al 17 novembre 2022 il Consiglio federale ha condotto la procedura di consultazione relativa alla prima parte dell'ordinanza concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull'imposizione minima, OlmM). I punti prioritari di questa parte dell'ordinanza sono l'applicabilità delle prescrizioni modello emanate dall'OCSE e dal G20 e l'imputazione dell'imposta integrativa alle unità operative.

Sono stati depositati complessivamente 56 pareri. Alla consultazione hanno preso parte segnatamente tutti i Cantoni, i partiti politici PSS, PLR e UDC nonché le associazioni mantello economieuisse, ASB, USS, ACS, USAM, UCS e Travail.Suisse.

È opinione largamente condivisa che attuare le prescrizioni dell'imposizione minima sulla base delle prescrizioni modello dell'OCSE e del G20 sia l'approccio corretto per garantire l'accettazione della normativa svizzera a livello internazionale. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione è favorevole a dichiarare applicabili le prescrizioni modello per mezzo di un rimando diretto

Ampio sostegno incontra anche la proposta di imputare l'imposta integrativa svizzera alle unità operative (e quindi anche ai Cantoni) in base al principio di causalità. Per quanto riguarda l'attuazione per gli stabilimenti d'impresa esistono opinioni differenti, anche se tutti i partecipanti convengono che le norme debbano essere praticabili.

Nell'interesse dell'attrattiva della piazza economica, gran parte dei partecipanti esorta a tenere adeguatamente conto, nella stesura finale del progetto, degli ulteriori sviluppi internazionali in materia di imposizione minima, specialmente negli Stati Uniti e nell'Unione europea, e a prenderli in considerazione anche nella definizione della data di entrata in vigore dell'ordinanza. Dubbi vengono sollevati circa la necessità di introdurre la «Undertaxed Payments Rule» (UTPR). Molti partecipanti alla consultazione chiedono di garantire che l'imputazione e la riscossione delle imposte integrative non comportino conseguenze in termini di imposta preventiva.

Indice

1	Situazione iniziale	4
2	Consultazione	4
2.1	Procedura di consultazione	4
2.2	Punti essenziali del progetto	4
2.3	Valutazione	5
3	Principali risultati della procedura di consultazione	5
3.1	Posizione di base dei partecipanti alla consultazione	5
3.2	Introduzione per mezzo di ordinanza	5
3.3	Rimando alle prescrizioni modello	5
3.4	Campo di applicazione	6
3.5	Principio di causalità	7
3.6	Ripartizione tra Confederazione, Cantoni e Comuni	7
3.7	Considerazione degli sviluppi internazionali	8
3.8	Introduzione dell'UTPR	8
3.9	Imposta preventiva	8
3.10	Entrata in vigore	9
3.11	Computo di imposte alla fonte estere	9
4	Altre proposte dei partecipanti alla consultazione	9
4.1	Presentazione dei conti	9
4.2	Procedura	9
4.3	Altro	10
	Allegato	11
	Elenco dei destinatari della consultazione e dei pareri pervenuti	11

1 Situazione iniziale

Il 16 dicembre 2022 entrambe le Camere federali hanno adottato il decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale)¹. Il secondo pilastro introduce un'imposizione minima per i grandi gruppi di imprese. Per l'attuazione a livello nazionale, il decreto federale prevede una procedura per gradi. La nuova norma costituzionale attribuisce alla Confederazione la competenza di attuare il progetto dell'OCSE e del G20. Le disposizioni transitorie autorizzano il Consiglio federale a disciplinare provvisoriamente l'imposizione minima a livello di ordinanza. La disposizione transitoria contiene parametri giuridicamente vincolanti per l'ordinanza temporanea del Consiglio federale.

Il Consiglio federale ha posto in consultazione la prima parte della futura ordinanza prima ancora che il decreto federale fosse oggetto dei dibattiti parlamentari, al fine di consentirne l'entrata in vigore con effetto dal 1° gennaio 2024. I punti prioritari di questa parte dell'ordinanza sono l'applicabilità delle prescrizioni modello dell'OCSE e del G20 e l'imputazione dell'imposta integrativa alle unità operative.

Le altre parti dell'ordinanza verranno elaborate e poste in consultazione in un secondo tempo. Esse includono, in particolare, disposizioni concernenti la procedura, i rimedi giuridici e il diritto penale.

2 Consultazione

2.1 Procedura di consultazione

Il 17 agosto 2022 il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto per un'ordinanza del Consiglio federale concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull'imposizione minima, OlmM). La procedura si è conclusa il 17 novembre 2022. In totale, sono stati contattati 70 destinatari. Sono pervenuti complessivamente 56 pareri.

L'elenco dei partecipanti alla consultazione (con le rispettive abbreviazioni) figura nell' allegato.

2.2 Punti essenziali del progetto

L'articolo 197 numero 15 capoverso 1 Cost.¹ approvato da entrambe le Camere federali attribuisce al Consiglio federale la facoltà di introdurre temporaneamente mediante ordinanza l'imposizione minima di cui all'articolo 129a Cost. Con la presente ordinanza il Consiglio federale si avvale di tale competenza. I punti prioritari dell'ordinanza sono l'applicabilità delle prescrizioni modello e l'imputazione dell'imposta integrativa alle unità operative.

- **Applicabilità delle prescrizioni modello:** le prescrizioni modello approvate dall'«Inclusive Framework» il 14 dicembre 2021 e pubblicate il 20 dicembre 2021 sono dichiarate applicabili per mezzo di un rimando. Ciò garantisce il massimo grado di compatibilità a livello internazionale.
- **Imputazione alle unità operative e ripartizione della quota cantonale:** il 75 per cento delle entrate derivanti dall'imposta integrativa spetta ai Cantoni. Questi tengono adeguatamente conto dei Comuni. All'imposta integrativa svizzera partecipano i Cantoni in cui le unità operative sono corresponsabili dell'imposizione ridotta. In genere non sono considerati i Cantoni in cui le unità operative hanno già oltrepassato l'imposizione minima. La ripartizione della quota cantonale avviene

¹ Decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese), FF **2022** 3216, in attesa della votazione popolare, cit.: decreto federale

proporzionalmente all'imposizione ridotta.

2.3 Valutazione

Visto il numero dei pareri depositati, non è possibile riportare singolarmente tutte le proposte e le motivazioni. Per ragioni di chiarezza, nel presente rapporto sono quindi riportate le critiche principali. I partecipanti alla consultazione che nel loro parere si uniscono a un altro partecipante vengono sempre citati singolarmente.

Per i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati con il presente rapporto. Questi sono consultabili al seguente link:

[fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-14-cons_1-doc_6-de-pdf-a.pdf](#)

3 Principali risultati della procedura di consultazione

3.1 Posizione di base dei partecipanti alla consultazione

Vi è un ampio consenso sul fatto che la Svizzera non può rimanere inerte di fronte agli sviluppi internazionali. Nessuno dei partecipanti alla consultazione mette in dubbio la necessità di intervenire per attuare a livello nazionale il progetto dell'OCSE e del G20. Tra le argomentazioni addotte vi sono, in particolare, la certezza del diritto, la competitività della Svizzera o il fatto che altrimenti sarebbero i Paesi esteri a raccogliere le entrate fiscali.

In linea generale, il PSS è favorevole alla prevista attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE. Tuttavia, non condivide l'«attuazione di stampo federalistico», che a suo avviso continuerebbe a incentivare e a perpetuare la competitività fiscale tra i Cantoni. Nello specifico critica la proposta di applicare un «blending» nazionale alle imprese con unità operative in più Cantoni. Così facendo, le aliquote d'imposta effettive per le unità operative potrebbero collocarsi o rimanere ben al di sotto dell'aliquota d'imposta minima del 15 per cento.

Diversi partecipanti alla consultazione ravvisano la necessità di adeguare alcuni aspetti dell'ordinanza, in particolare per quanto riguarda la formulazione della disposizione concernente l'imputazione alle unità operative e l'esatta corrispondenza alle prescrizioni modello. La ripartizione tra Confederazione e Cantoni delle entrate derivanti dall'imposta integrativa si conferma un tema di grande interesse per i partecipanti alla consultazione.

3.2 Introduzione per mezzo di ordinanza

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, AG, GR, TG, TI, VD, VS, NE, GE, e JU nonché CDCF, CSI, PLR, ABPS, amcham, CCIG, CP, CVCI, FER, GEM, Interpharma, OREF, ASB, USS, ACS, ASA, SwissHoldings, VAV, ZBV, ZHK) accoglie la procedura proposta. La procedura per gradi ovvero la suddivisione tematica delle disposizioni dell'ordinanza in una parte sostanziale e una parte più formale è giudicata opportuna, soprattutto perché l'«Implementation Framework» non è ancora disponibile a livello di OCSE/G20.

Travail.Suisse respinge il contenuto dell'ordinanza e chiede una revisione di fondo del progetto.

3.3 Rimando alle prescrizioni modello

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione (ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, AG, GR, TG, TI, VD, VS, NE, GE e JU nonché CDCF, CSI, PLR, ABPS, amcham, CCIG, CP, CVCI, FER, GEM, Interpharma, OREF, USS, UCS, SwissHoldings, VAV, VEB, ZBV e ZHK) è favorevole a recepire il contenuto delle prescrizioni modello nel diritto nazionale mediante un rimando diretto alle prescrizioni modello dell'OCSE e del

G20. Questo approccio garantisce la massima coerenza possibile con le disposizioni internazionali. Allo stesso tempo, la maggioranza dei partecipanti suggerisce di riesaminare nel dettaglio la corrispondenza tra le prescrizioni modello e l'ordinanza.

Per il Cantone SZ non è tuttavia possibile garantire la corrispondenza unicamente attraverso rimandi alle prescrizioni modello pertinenti. In ossequio al principio di legalità (principio di determinatezza) sarebbe preferibile recepire il loro contenuto, negli indirizzi di massima, nella rispettiva disposizione dell'ordinanza. Questo anche alla luce del fatto che sovente le prescrizioni modello dell'OCSE e del G20 esistono solo in inglese. Ciò varrebbe ad esempio per i rimandi privi di disposizioni di massima sostanziali di cui agli articoli 5 e 7 OImM concernenti il calcolo dell'imposta integrativa svizzera rispettivamente dell'imposta integrativa internazionale.

Alcuni partecipanti alla consultazione (EXPERTsuisse, OREF) auspicano un rimando dinamico alla versione più recente delle prescrizioni modello.

ABPS, ASB e VAV chiedono che la Svizzera si adoperi a livello internazionale affinché le regole dell'OCSE vengano integralmente riviste per risolvere le attuali incoerenze delle prescrizioni modello, l'eccessiva complessità e la mancanza di chiarezza.

Riserva delle prescrizioni della legislazione federale concernenti l'imposizione delle imprese

La portata della riserva delle prescrizioni della legislazione federale concernenti l'imposizione delle imprese non è chiara per molti partecipanti alla consultazione (ZH, LU, SZ, NW, FR, BS, BL, SH, SG, GR, TI, VD, VS e GE nonché CSI, OREF e Raiffeisen). Inoltre, il primato del diritto federale svizzero rispetto alle prescrizioni modello, potrebbe mettere in discussione l'accettazione internazionale delle norme svizzere. I Cantoni ZH, LU, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, SG, GR, VD, VS e TG nonché la CSI e l'OREF auspicano una precisazione o l'eliminazione della riserva delle prescrizioni della legislazione federale concernenti l'imposizione delle imprese, giudicata incomprensibile. ABPS, economiesuisse, ASB e VAV invitano a integrare la riserva con le convenzioni per evitare la doppia imposizione vigenti.

Commentario dell'OCSE/G20

Alcuni partecipanti (ZH, LU, SZ, NW, GL, SO, BL, SH, GR, TG, TI, VD e VS nonché CSI, ABPS, amcham, SwissHoldings e VAV) auspicano un'applicazione della versione più recente del commentario relativo alle prescrizioni modello. Raiffeisen respinge l'ipotesi di un recepimento dinamico delle modifiche del commentario. L'UDC chiede che l'interpretazione delle norme avvenga non solo in conformità con il commentario dell'OCSE/G20 e i regolamenti pertinenti ma anche nel rispetto degli interessi dell'economia nazionale (art. 129a cpv. 3 Cost.).

Corrispondenza con le prescrizioni modello

I Cantoni ZH, BE, LU, UR, SZ, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, TG, TI, VD, VS, NE, GE e JU nonché CDCF, CSI, ABPS, CP, economiesuisse, Raiffeisen, UCS, städtische Steuerkonferenz, USAM, ASA, SwissHoldings, VAV e VEB invitano a verificare la precisione e la completezza della formulazione del testo dell'ordinanza o a inserire, per quanto possibile, i corrispondenti rimandi alle prescrizioni modello. Così, ai sensi dell'articolo 1.1.1. delle prescrizioni modello viene indicato come rilevante il cosiddetto «test dei due anni sugli ultimi quattro periodi fiscali». Allo stesso modo, ci si chiede se tutte le fattispecie contenute nelle prescrizioni modello siano contemplate.

3.4 Campo di applicazione

economiesuisse, EXPERTsuisse e OREF propongono di far dipendere l'assoggettamento all'imposta integrativa di un gruppo di imprese dalla possibilità degli altri Stati di riscuotere un'imposta integrativa secondo l'«Income Inclusion Rule» (IIR) o l'UTPR nei confronti di tale

gruppo. In questo modo si farebbe prevalere il principio di un'attuazione a favore della piazza economica e della competitività anziché l'interesse a un'attuazione su scala globale.

L'USAM chiede di limitare l'introduzione dell'imposizione minima a quanto strettamente necessario a livello internazionale e di escludere le PMI per quanto ammissibile. GastroSuisse auspica una garanzia che in futuro il valore soglia di 750 milioni di euro non sarà abbassato bensì gradualmente aumentato nel corso del tempo. L'ASA e la VAV esigono l'introduzione di una regola *de minimis* per escludere dal campo di applicazione le imprese con attività esigue all'estero.

Travail.Suisse esorta invece a estendere l'imposizione minima a tutte le imprese in Svizzera nonché a introdurre il divieto di abbassare al 15 per cento le aliquote d'imposta che attualmente superano questa percentuale.

3.5 Principio di causalità

La maggior parte dei partecipanti (ZH, BE, UR, OW, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, AG, TI, VS, NE, GE e JU nonché CDCF, ABPS, economiesuisse, FER, OREF, ASB, ACS, ASA, VAV e VEB) approva l'ancoraggio nell'ordinanza del principio di causalità per la ripartizione dell'imposta integrativa nazionale. I partecipanti invitano però a riformulare il tenore dell'articolo 8 perché ritenuto difficile da comprendere senza l'esempio concreto illustrato nel rapporto esplicativo.

Anche altri partecipanti alla consultazione (LU, SZ, TG, UR, VD) accolgono l'introduzione del principio di causalità nell'ordinanza ma, per quanto riguarda il caso di un'unità operativa con stabilimenti d'impresa in Svizzera, sono contrari a un'imputazione secondo la chiave di ripartizione intercantonale dell'imposta sull'utile. In questi casi preferiscono un'attuazione più accurata del principio di causalità. Il Cantone LU propone di escludere dall'assegnazione i Cantoni con un'imposizione superiore al 15 per cento.

economiesuisse, Interpharma e SwissHoldings auspicano che alle imprese con stabilimenti d'impresa in più Cantoni venga concessa la facoltà di scelta riguardo all'imputazione.

Travail.Suisse rifiuta il principio di causalità e chiede una ripartizione equa tra i Cantoni.

Il Cantone GE suggerisce di verificare che l'applicazione del principio di causalità proposto sia coerente con un assoggettamento ancora in via di definizione dell'unità operativa di un gruppo di imprese.

ABPS, ASB e VAV chiedono di disciplinare anche il caso di perdita di un'unità operativa.

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (NW, GL, FR, SH, GR, TG, VD e CSI) chiedono di riesaminare se esistono metodi per un'assegnazione dell'imposta integrativa maggiormente conforme al principio di causalità.

3.6 Ripartizione tra Confederazione, Cantoni e Comuni

Il PSS rifiuta una quota cantonale [*recte* «quota spettante alla Confederazione»] del 25 per cento sulle maggiori entrate in quanto la giudica troppo bassa. Esprime altresì parere contrario a utilizzare le maggiori entrate per rafforzare la piazza economica. Chiede invece che le maggiori entrate vengano destinate all'intera popolazione.

A questo proposito, alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (AI, AR e AG nonché PLR) si oppongono a una modifica della quota spettante alla Confederazione del 25 per cento.

Il PSS e l'USS auspicano un aumento della quota spettante alla Confederazione. Travail.Suisse chiede una quota spettante alla Confederazione del 50 per cento e una ripartizione equa del restante 50 per cento tra i Cantoni, e che le entrate non vengano destinate al finanziamento delle classiche misure di promozione della piazza economica.

La VEB chiede una riduzione della quota del 25 per cento spettante alla Confederazione. La CVCI auspica che le maggiori entrate rimangano interamente ai Cantoni.

L'UCS e la städtische Steuerkonferenz propongono di concretizzare nell'ordinanza una ripartizione adeguata dei Comuni secondo le rispettive disposizioni cantonali sull'imposizione degli utili delle imprese.

3.7 Considerazione degli sviluppi internazionali

Nell'interesse dell'attrattiva della piazza economica, i Cantoni ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, SO, BS, BL, SH, AI, GR, TG, TI, VD, VS, NE, GE e JU nonché CDCF, CSI, ABPS, amcham, CCIIG, CP, economiesuisse, Interpharma, ASB, SwissHoldings e VAV suggeriscono di tenere adeguatamente conto, nella stesura finale del progetto, degli ulteriori sviluppi internazionali in materia di imposizione minima, in particolare negli Stati Uniti e nell'Unione europea. Sarebbe inoltre nell'interesse della Svizzera impedire che l'introduzione, in altri Stati, di disposizioni unilaterali di diritto fiscale estero (ad es. le norme CFC) comprometta la riscossione dell'imposta integrativa in Svizzera.

SwissHoldings sottolinea la particolare necessità di osservare gli sviluppi nel confronto con gli Stati Uniti per evitare di introdurre eventuali svantaggi.

3.8 Introduzione dell'UTPR

L'UDC nonché economiesuisse, EXPERTsuisse e OREF si oppongono a un'introduzione immediata dell'UTPR. Chiedono di verificare, dopo l'introduzione dell'IIR e trascorso un periodo transitorio adeguato, se e quando sia opportuno nell'interesse dell'economia nazionale introdurre l'UTPR in Svizzera.

Per contro, i Cantoni ZH, LU, NW, GL, FR, SO, BL, SH, TG, VD, VS e GE nonché la CSI suggeriscono un esame approfondito per verificare se anche le costellazioni UTPR straniere, con una soglia più bassa, non debbano essere incluse nel campo di applicazione. La limitazione alla società madre capogruppo, attualmente proposta, viene giudicata insufficiente alla luce delle prescrizioni modello in quanto non contemplerebbe tutte le fattispecie (mancata considerazione dell'approccio «top down» ad es. quando la società madre capogruppo non è situata in uno Stato che applica un IIR qualificato come pure delle strutture di «split ownership» ecc).

Diversi partecipanti alla consultazione (ZH, LU, NW, GL, SO, BL, SH, TG, TI, VD, VS e GE nonché CSI) chiedono di rinunciare al concetto esteso «Undertaxed Payments Rule» e di utilizzare unicamente l'abbreviazione «UTPR», dato che nemmeno l'OCSE utilizza più la forma estesa.

Considerato che l'articolo 9.3 delle prescrizioni modello prevede la possibilità di escludere dall'UTPR le imprese nella loro fase iniziale, per un periodo massimo di cinque anni, economiesuisse, EXPERTsuisse e OREF propongono di estendere tale facoltà anche all'imposta integrativa nazionale per il periodo di espansione internazionale.

3.9 Imposta preventiva

I Cantoni ZH, LU, SZ, NW, FR, BS, BL, SH, TG, TI, VD e VS nonché CSI, ABPS, economiesuisse, OREF, ASB, ASA, SwissHoldings e VAV esortano a garantire che un'imputazione corretta dell'imposta integrativa svizzera alle singole unità operative sia riconosciuta anche dal punto di vista dell'imposta preventiva (assenza di una prestazione valutabile in denaro).

Secondo questi partecipanti (LU, BS, SZ, NW, FR, BS, BL, SH, TG, TI, VD e VS nonché CSI, ABPS, economiesuisse, OREF, ASB, ASA, SwissHoldings, VAV) lo stesso problema si pone anche per l'imposta integrativa internazionale (UTPR). Anche in questo caso chiedono di garantire che l'imputazione e la riscossione delle imposte integrative internazionali (UTPR)

riferite agli utili delle unità operative estere siano riconosciute anche dal punto di vista dell'imposta preventiva e non comportino conseguenze in termini di imposta preventiva (assenza di una prestazione valutabile in denaro).

ABPS, ASB e VAV chiedono che all'addebito di un'imposta integrativa all'interno del gruppo si applichino unicamente il principio del prezzo come per terzi, le norme del diritto della società anonima e il diritto in materia di vigilanza.

3.10 Entrata in vigore

Per quanto riguarda la data di entrata in vigore, quasi tutti i partecipanti alla consultazione (ZH, BE, LU, UR, SZ, UR, OW, NW, GL, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE e JU nonché CDCF, CSI, ABPS, amcham, CCIG, CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, FER, GEM, Interpharma, OREF, ASB, ACS, USAM, SwissHoldings, VAV, ZBV e ZHK) sono favorevoli a prendere adeguatamente in considerazione eventuali ritardi a livello internazionale e nell'attuazione in altri Paesi.

3.11 Computo di imposte alla fonte estere

Molti partecipanti alla consultazione (ZH, LU, UR, NW, GL, SO, BL, SH, GR, TG, TI, VD e VS nonché CSI, UDC, economiesuisse e OREF) non comprendono il motivo per il quale la disposizione faccia riferimento a una deduzione. Nel calcolo di questo ammontare massimo per il computo di imposte alla fonte estere ritengono opportuno non prendere in considerazione le imposte integrative.

4 Altre proposte dei partecipanti alla consultazione

4.1 Presentazione dei conti

Diversi rappresentanti dell'economia (ABPS, Raiffeisen, ASB, VAV, VEB) suggeriscono di esplicitare nell'ordinanza quali sono gli standard di presentazione dei conti riconosciuti in Svizzera. Ciò in particolare per quanto riguarda le prescrizioni contabili della FINMA, che a parere di questi partecipanti seguono il principio della rappresentazione veritiera e corretta («true and fair view») richiesto secondo il commentario dell'OCSE e non ammettono riserve arbitrarie.

ABPS, ASB e VAV chiedono di disciplinare nell'ordinanza l'audit dei calcoli e delle chiusure contabili secondo le cosiddette norme antierosione della base imponibile a livello mondiale («Global Anti-Base Erosion Rules», GloBE). L'ASA respinge un obbligo di revisione delle basi di calcolo secondo le norme GloBE anche su base facoltativa in quanto ciò costituirebbe una regolamentazione eccessiva («swiss finish») e inutile.

4.2 Procedura

Nell'interesse delle imprese, l'ASA auspica l'adozione di un concetto di sportello unico («one stop shop») ai fini dell'imposizione. La CCIG suggerisce un processo di dichiarazione uniforme in tutti i Cantoni e un termine massimo di tre anni per l'imposizione dell'imposta.

Il PLR nonché ABPS, economiesuisse, ASB, ASA, VAV, ZBV e ZHK chiedono la creazione di un centro d'informazione per chiarire eventuali dubbi circa l'applicazione dell'imposta integrativa. L'UDC si aspetta che nella seconda procedura di consultazione relativa all'OImM si prenda posizione sulle lacune e sulle ambiguità delle prescrizioni modello.

Il Cantone LU auspica di limitare il più possibile l'onere amministrativo che l'attuazione dell'imposizione minima comporta per le imprese interessate. Le FFS invitano a introdurre agevolazioni amministrative per le imprese che, in ragione di una deduzione sulla sostanza elevata, si presume non siano tenute a versare imposte integrative.

Raiffeisen ritiene necessario rendere note il prima possibile le disposizioni procedurali e le misure volte a rafforzare la piazza economica.

4.3 Altro

- EXPERTsuisse propone di riscuotere l'imposta integrativa internazionale di cui all'articolo 2.1.6 delle prescrizioni modello anche sulle unità operative appartenenti alla Svizzera. Diversamente da un'imposta integrativa nazionale, infatti, un'imposta integrativa internazionale qualificata impedirebbe l'imposizione di un'UTPR in un altro Stato.
- EXPERTsuisse invita altresì a rinunciare consapevolmente a deroghe alle prescrizioni modello per il calcolo dell'imposta integrativa svizzera e a esplicitare questa intenzione nel messaggio. Nell'interesse dell'attrattiva della piazza economica sarebbe opportuno che la Svizzera assumesse un ruolo esemplare su questo punto e garantisse la sicurezza nella pianificazione. Allo stesso modo dovrebbero anche essere recepite in modo fedele le eccezioni possibili all'imposizione minima.
- Il Cantone JU suggerisce che le imposte integrative siano deducibili dall'imposta sull'utile ordinaria.
- EXPERTsuisse sottopone una serie di proposte di adeguamento del testo dell'ordinanza e chiede di inserire nell'OImM un nuovo articolo relativo alle «Excluded Entities».
- Il Cantone SG invita a precisare che gli stabilimenti d'impresa di unità operative svizzere non rappresenterebbero «constituent entities».
- L'UDC come pure ABPS, ASB e VAV esortano a definire nell'ordinanza le norme per la conversione dei conti annuali denominati in franchi svizzeri.
- Raiffeisen propone di stilare un elenco completo delle imposte svizzere rilevanti.
- Il Cantone ZG chiede di integrare le considerazioni relative alle ripercussioni nei Cantoni, in particolare quelle relative alle risorse umane che sarebbero necessarie per la determinazione delle imposte delle imprese interessate.
- L'OREF chiede che ai Cantoni sia concessa una possibilità di adattamento, affinché possano offrire strumenti nel campo della ricerca e dello sviluppo che non siano in contrasto con le prescrizioni modello.

Allegato

Elenco dei destinatari della consultazione e dei pareri pervenuti

1. Cantoni		
Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Cantone di Zurigo	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Berna	BE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Lucerna	LU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Uri	UR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Svitto	SZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Obvaldo	OW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Nidvaldo	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Glarona	GL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Zugo	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Friburgo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Soletta	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Città	BS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Campagna	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Sciaffusa	SH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Esterno	AR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Interno	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di San Gallo	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone dei Grigioni	GR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Argovia	AG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Turgovia	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Vallese	VS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Ginevra	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Giura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza dei governi cantonali	CdC	

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
--------------------	----------------------	-------------------------

Alleanza del Centro		Rinuncia dichiarata.
Unione Democratica Federale	UDF	
Ensemble à Gauche	EAG	
Partito evangelico svizzero	PEV	
PLR. I Liberali Radicali	PLR	<input checked="" type="checkbox"/>
I VERDI Svizzeri	I Verdi	Rinuncia dichiarata.
Partito verde liberale svizzero	pvl	Rinuncia dichiarata.
Lega dei Ticinesi	Lega	
Partito del lavoro	PdL	
Unione Democratica di Centro	UDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito socialista svizzero	PSS	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione delle città svizzere	UCS	<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera degli imprenditori		Rinuncia dichiarata.
Unione svizzera dei contadini	USC	
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione sindacale svizzera	USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Società svizzera degli impiegati di commercio		
Travail.Suisse		<input checked="" type="checkbox"/>

5. Autorità fiscali e organizzazioni fiscali

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Conferenza dei direttori cantonali delle finanze	CDCF	<input checked="" type="checkbox"/>

Conferenza svizzera delle imposte	CSI	
Städtische Steuerkonferenz Schweiz		<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza delle città	CDFC	
Associazione svizzera degli esperti fiscali diplomati	ASEFiD	
Associazione svizzera di diritto fiscale	IFA	
Centre Patronal	CP	<input checked="" type="checkbox"/>
Alliance Sud		
Fédération des Entreprises Romandes	FER	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca nazionale svizzera	BNS	Rinuncia dichiarata.
EXPERTsuisse, Associazione svizzera di esperti contabili, fiscali e fiduciari	EXPERTsuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
FIDUCIARI SUISSE (Unione Svizzera dei Fiduciari)	TREUHAND SUISSE	
Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA	<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione Contabili – Controller Diplomatici Federali	VEB	<input checked="" type="checkbox"/>
SwissHoldings, Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz	SwissHoldings	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito Pirata Svizzero		
Società Svizzera degli Impresari – Costruttori	SSIC	
Stiftung für Konsumentenschutz	SKS	Rinuncia dichiarata.
Schweizerisches Konsumentenforum	FK	
Fédération romande des consommateurs	FRC	
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana	ACSI	

6. Partecipanti non interpellati ufficialmente		
Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Chambre de commerce, d'industrie et des services des Genève	CCIG	<input checked="" type="checkbox"/>
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie	CVCI	<input checked="" type="checkbox"/>
GastroSuisse		<input checked="" type="checkbox"/>
Groupement des Entreprises Multinationales	GEM	<input checked="" type="checkbox"/>
Interpharma		<input checked="" type="checkbox"/>
Ordre romand des experts fiscaux diplomes	OREF	<input checked="" type="checkbox"/>
Raiffeisen Svizzera		<input checked="" type="checkbox"/>
Ferrovie Federali Svizzere	FFS	<input checked="" type="checkbox"/>
Swiss American Chamber of Commerce	amcham	<input checked="" type="checkbox"/>
Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken	VAV	<input checked="" type="checkbox"/>
Vereinigung Schweizerischer Privatbanken	ABPS	<input checked="" type="checkbox"/>
Zürcher Handelskammer / Zürcher Bankenverband	ZHK / ZBV	<input checked="" type="checkbox"/>